

(N. 800)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati (Commissione speciale per la ratifica dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente) nella seduta del 16 dicembre 1949 (V. Stampato N. 520-16) (1)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(DE GASPERI)

di concerto con tutti i Ministri

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 20 DICEMBRE 1949

Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373, sul conferimento di cattedre negli istituti e scuole d'istruzione elementare e media a candidati reduci e non reduci e ad alcune categorie di perseguitati politici e razziali.

### DISEGNO DI LEGGE

#### Articolo unico.

Il decreto legislativo 21 aprile 1947, n. 373, è ratificato con la seguente modificazione:

Art. 2. — Alla lettera c) aggiungere: «i maestri elementari che, avendo prestato non meno di 12 anni di servizio di ruolo, siano

forniti di diploma di abilitazione alla vigilanza scolastica ovvero della laurea in pedagogia o in materie letterarie rilasciate dalla facoltà di magistero e abbiano esercitato l'incarico effettivo di direttore didattico per almeno un biennio con qualifica non inferiore a quella di ottimo».

p. Il Presidente della Camera dei deputati

G. MARTINO.

(1) Il decreto legislativo che forma oggetto del presente disegno di legge è compreso nel disegno di legge: «Ratifica a' sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente» (V. Stampato Camera n. 520). La Commissione speciale formata dalla Camera per l'esame e l'approvazione in sede deliberante del predetto disegno di legge ha adottato una deliberazione per la quale di massima stralcia dal blocco dei decreti da ratificare ed approva con separati disegni di legge i decreti legislativi per i quali vengono proposte modifiche o viene proposto il diniego di ratifica, accompagnato da norme particolari. Tali disegni sono individuati dalla Camera ponendo accanto al n. 520 un numero progressivo secondo l'ordine con cui i decreti legislativi vengono stralciati.

**DECRETO LEGISLATIVO**  
DEL  
**CAPO PROVVISORIO DELLO STATO**  
21 APRILE 1947, N. 373

*Conferimento di cattedre negli istituti e scuole di istruzione elementare e media a candidati reduci e non reduci e ad alcune categorie di perseguitati politici e razziali.*

Art. 1.

I concorsi per il conferimento dei posti d'insegnante negli istituti e scuole d'istruzione media di ogni tipo e grado, di direttore nelle scuole secondarie di avviamento professionale, di direttore didattico e di maestro elementare, accantonati ai sensi dell'articolo 1 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, saranno espletati, in deroga alle norme in vigore, secondo le disposizioni stabilite nei seguenti articoli.

Art. 2.

La metà dei posti di cui al precedente articolo sarà conferita mediante un concorso per soli titoli. Ad esso potranno partecipare:

a) per i posti di insegnante negli istituti e scuole d'istruzione media, coloro che siano in possesso della idoneità o dell'abilitazione relativa al concorso al quale chiedono di essere ammessi;

b) per i posti di direttore nelle scuole di avviamento professionale congiunti a cattedre di materie tecniche nelle stesse scuole, coloro che in precedente concorso, appartenente alla stessa classe di quella al quale chiedono di essere ammessi, abbiano riportato una votazione non inferiore ai 6/10;

c) per le direzioni didattiche, coloro che, essendo in possesso dei requisiti indicati nel successivo articolo 13, abbiano riportato nelle prove di un precedente concorso direttivo una votazione non inferiore ai 6/10;

**TESTO MODIFICATO**  
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

*Identico.*

Art. 2.

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

c) per le direzioni didattiche, coloro che, essendo in possesso dei requisiti indicati nel successivo articolo 13, abbiano riportato nelle prove di un precedente concorso direttivo una votazione non inferiore ai 6/10; i maestri elementari che, avendo prestato non meno di 12 anni di servizio di ruolo, siano forniti di diploma di abilitazione alla vigilanza scolastica ovvero della laurea in pedagogia o in

d) per i posti di maestro elementare, coloro che nelle prove di un precedente concorso magistrale, anche se di categoria superiore alla quinta, abbiano riportato una votazione non inferiore ai 6/10.

Art. 3.

Le Commissioni giudicatrici, effettuata la valutazione dei titoli presentati da ciascun concorrente, procedono alla somma dei voti riportati nelle prove di esame superate in precedenza con quelli da esse assegnati ai titoli e comprendono nella graduatoria dei vincitori, per ordine di merito, determinate dal voto complessivo, e in numero non superiore a quello dei posti messi a concorso, i candidati che abbiano riportato una votazione complessiva non inferiore ai 60/100, se aspiranti a cattedre di istruzione media, e a posti di direttore di scuola di avviamento, o a 120/200 per i posti di direttore di dattico; ovvero a 105/175 per i posti di maestro elementare.

Per quanto riguarda i concorsi a cattedre di istruzione media, le Commissioni giudicatrici, stabiliranno in punteggio da attribuire ai candidati in possesso di titoli di studio aventi pieno valore di abilitazione.

Art. 4.

L'altra metà dei posti sarà conferita esclusivamente attraverso un concorso per titoli e per esami.

Per essere compresi nella graduatoria dei vincitori i concorrenti dovranno aver raggiunto la votazione complessiva di cui al precedente articolo, riportando non meno di 6/10 in ognuna delle prove di esame

Il 25 per cento dei posti di insegnante negli istituti di istruzione media e di maestro elementare da conferire a norma del primo comma del presente articolo è riservato:

a) nei concorsi a cattedre di istruzione media, a coloro che abbiano prestato lodevole

materie letterarie rilasciate dalla facoltà di magistero e abbiano esercitato l'incarico effettivo di direttore didattico per almeno un biennio con qualifica non inferiore a quella di ottimo.

*Identico.*

Art. 3.

*Identico.*

Art. 4.

*Identico.*

servizio, dopo il conseguimento della laurea o di altro titolo richiesto per l'ammissione al concorso, per almeno tre anni scolastici nell'ultimo decennio, in qualità di supplenti o incaricati;

b) nei concorsi a posti di maestro elementare, a coloro che abbiano prestato, per almeno tre anni nell'ultimo decennio, lodevole servizio di provvisori supplenti.

Art. 5.

Per i posti di insegnante elementare, i candidati, qualora non possano documentare la votazione ottenuta nelle singole prove di esame, ma possano dimostrare di aver conseguito l'idoneità in uno dei concorsi banditi dai provveditori agli studi o dal Ministero della pubblica istruzione, sono parimenti ammessi a partecipare al concorso per soli titoli. In tal caso a ciascun candidato è attribuita, per ognuna di tali prove, agli effetti della graduatoria del concorso, la votazione minima richiesta per conseguire l'approvazione.

In tal caso di parità di votazione complessiva dei concorrenti, la precedenza è data a coloro che abbiano conseguita l'idoneità in concorsi a posti di insegnante già appartenenti a categorie più elevate.

Art. 6.

I documenti relativi ai risultati conseguiti in precedenti concorsi magistrali debbono essere rilasciati dai competenti provveditori agli studi oppure dal Ministero della pubblica istruzione limitatamente ai concorsi da esso banditi.

Art. 7.

I concorsi a posti di maestro elementare sono banditi dai singoli Provveditorati agli studi per i posti di grado 12°, nel numero che verrà stabilito dal Ministero per ciascuna provincia.

Non è consentito partecipare al concorso in più di una provincia.

Art. 8.

Nei concorsi previsti dai precedenti articoli 2 e 4, i candidati che si trovino in una delle condizioni di cui all'articolo 30 del regio de-

Art. 5.

*Identico.*

Art. 6.

*Identico.*

Art. 7.

*Identico.*

Art. 8.

*Identico.*

creto 26 giugno 1923, n. 1413, e successive estensioni e modificazioni, non inclusi nella graduatoria dei vincitori, saranno compresi in una speciale graduatoria ed assunti in ruolo in ordine di merito e fino ad esaurimento nel limite di un quinto dei posti che risultino vacanti all'inizio di ciascun anno scolastico, semprechè raggiungano nel concorso le seguenti votazioni complessive:

a) per le cattedre di istruzione media e per i posti di direttore di scuole di avviamento, 70/100, con 7/10 dei punti assegnati alle prove di esame e non meno di 6/10 in ognuna di esse;

b) per i posti di direttore didattico, 140/200, con 7/10 dei punti assegnati alle prove di esame e non meno di 6/10 in ognuna di esse;

c) per i posti di maestro elementare 122,50/175, con 7/10 dei punti assegnati alle prove di esame e non meno di 6/10 in ognuna di esse.

I candidati in attesa di nomina ai sensi del comma precedente hanno diritto di precedenza su ciascun altro aspirante, ad eccezione dei candidati di cui all'articolo 19, agli effetti rispettivamente delle nomine ad incarichi e supplenze per l'insegnamento negli istituti e scuole di istruzione media e per le cattedre cui si riferisce il concorso al quale hanno preso parte, e delle nomine a maestro provvisorio o supplente.

Art. 9.

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli si applicano anche al primo concorso ordinario a posti di insegnante negli istituti e scuole di istruzione media, di direttore di scuole secondarie di avviamento professionale, di direttore didattico e di maestro elementare, che sarà indetto dopo la pubblicazione del presente decreto.

Art. 10.

I posti di vice segretario economo, di assistente, di tecnico agrario, di censore di disciplina, di capofficina, di istruttore pratico e di maestra di laboratorio negli istituti e scuole di istruzione tecnica, accantonati ai sensi del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, saranno conferiti, per metà mediante concorso per titoli, al quale potranno essere ammessi a partecipare

Art. 9.

*Identico.*

Art. 10.

*Identico.*

coloro che abbiano superato le prove di esame di un precedente analogo concorso, secondo le disposizioni contenute nei regi decreti 27 gennaio 1933, n. 153, e 16 ottobre 1934, n. 1840, e per l'altra metà mediante concorso per esami.

Le stesse norme si applicano al primo concorso ordinario per i detti posti che sarà bandito nel termine di cui al precedente articolo 9.

Art. 11.

Qualora i posti da conferire mediante i concorsi per titoli di cui agli articoli precedenti non siano tutti coperti, i posti rimasti disponibili saranno portati in aumento a quello da conferire mediante i corrispondenti concorsi per esami, e viceversa.

Al numero dei posti stabiliti per i concorsi ordinari potranno, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, essere portati in aumento quelli rimasti eventualmente disponibili perchè non coperti con i concorsi riservati di cui ai precedenti articoli 2 e 4.

Art. 12.

I posti di segretario negli istituti di istruzione media, classica, scientifica e magistrale, di applicato negli istituti e scuole di istruzione tecnica, di prefetto di disciplina negli istituti scuole tecniche e agrarie, di sottocapofficina e di sottomaestra di laboratorio negli istituti e scuole di istruzione tecnica, disponibili alla data di entrata in vigore del presente decreto, saranno conferiti, in deroga alle disposizioni dei regi decreti 27 novembre 1924, n. 2367, e 16 ottobre 1934, n. 1840, per mezzo di concorsi per titoli.

Art. 13.

L'articolo 2 della legge 31 maggio 1943, n. 570, è modificato nel senso che al concorso a posti di direttore didattico possono partecipare:

a) i maestri di ruolo che si trovino da almeno 3 anni nel grado di ordinario e che siano provvisti del diploma di abilitazione alla vigilanza scolastica, ovvero della laurea in pedagogia o in materie letterarie rilasciata dalla facoltà di magistero;

Art. 11.

*Identico.*

Art. 12.

*Identico.*

Art. 13.

*Identico.*

b) i maestri che, essendo sforniti di uno dei titoli indicati nella precedente lettera a), abbiano prestato non meno di 12 anni di servizio di ruolo.

## Art. 14.

È abrogata la disposizione dell'articolo 9 della legge 1° giugno 1942, n. 675, concernente la distinzione delle sedi principali e secondarie.

L'articolo 122, lettera c) del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577, è modificato nel senso che sono ammessi ai concorsi per posti di maestro elementare, anche se eccedono il prescritto limite massimo di età, oltre alle categorie indicate nella lettera c) dell'articolo citato, e salvo l'osservanza delle altre disposizioni emanate in materia, coloro che abbiano prestato servizio di provvisorio o supplente nelle scuole elementari statali, o, comunque, servizio di straordinario, avventizio o simile, nelle amministrazioni dello Stato, quando la durata del servizio stesso, riscattabile agli effetti della pensione, non sia inferiore alla eccedenza della loro età rispetto al limite predetto.

## Art. 15.

In relazione al numero dei candidati ai concorsi a cattedra negli istituti di istruzione media ed a posti di insegnante elementare, possono essere costituite commissioni giudicatrici con un numero di componenti superiore a quello stabilito dal regio decreto 26 maggio 1942, n. 739, e dall'articolo 271 del regolamento generale, approvato con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, modificato dal regio decreto 26 aprile 1931, n. 945, e dal regio decreto 11 agosto 1933, n. 1206.

Dette commissioni potranno suddividersi in sottocommissioni che, per quanto riguarda gli istituti e scuole di istruzione media, attenderanno allo svolgimento delle operazioni dei concorsi in sedi da stabilire.

## Art. 16.

Il termine per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi di cui al presente decreto, potrà essere stabilito in 40 giorni dalla data di pubblicazione dei relativi bandi.

## Art. 14.

*Identico.*

## Art. 15.

*Identico.*

## Art. 16.

*Identico.*

## Art. 17.

Dopo la pubblicazione dei bandi relativi a concorsi di cui agli articoli 1 e 9 saranno indetti una sola volta per ogni tipo di cattedre di istituti di istruzione media e per i posti di direttore di scuole di avviamento professionale, di direttore didattico e di insegnante elementare, con le norme e le modalità stabilite dal presente decreto, concorsi riservati a coloro che, essendo in possesso del titolo legale di studio per l'ammissione ai corrispondenti concorsi ordinari, conseguito prima del 1943, non abbiano potuto prendere parte ai concorsi stessi per uno dei seguenti motivi:

1° perchè esclusi con decisione ministeriale, per comportamento contrario al regime fascista, dagli anzidetti concorsi;

2° perchè appartenenti alla razza ebraica;

3° per effetto di condanna penale o di assegnazione al confine di polizia e per comportamento contrario al regime fascista;

4° perchè costretti a espatriare per sottrarsi a persecuzioni politiche;

5° in generale perchè impediti anche di fatto da un provvedimento dell'autorità governativa di data non posteriore al 25 luglio 1943, emanato per qualsiasi causa di indole politica.

Alla predetta sessione speciale sono ammessi anche coloro che per uno dei motivi di cui ai numeri 2, 3 e 4 del precedente comma, essendosi iscritti ai corsi universitari in tempo utile per conseguire il titolo prima del 1943, non hanno potuto sostenere gli esami di laurea soltanto dopo la liberazione del territorio nazionale.

Gli interessati devono provare di essersi trovati in una delle condizioni dianzi indicati. Per i non iscritti al partito nazionale fascista la prova deve essere data da un atto di carattere ufficiale in loro possesso o reperibile negli uffici dell'amministrazione scolastica o delle altre amministrazioni oppure da testimonianze di almeno tre insegnanti di ruolo che abbiano conoscenza personale diretta della non appartenenza degli interessati al disciolto partito.

L'Amministrazione ha facoltà di fare al riguardo tutti gli accertamenti che ritenga opportuni. Quando la prova fornita dagli interessati risultasse falsa dopo la nomina, questa sarà revocata, salva l'azione penale.

## Art. 17.

*Identico.*



## Art. 18.

Il limite di età stabilito dalle vigenti disposizioni ai fini dell'ammissione ai concorsi per il conferimento di cattedre nelle scuole e negli istituti di istruzione media, di posti di direttore di scuole secondarie di avviamento professionale, di posti di direttore didattico e di insegnante elementare, è prorogato, per coloro che non sono ammessi alla sessione speciali di cui al precedente articolo, di un numero di anni pari a quello degli anni decorsi dalla data del bando del primo concorso al quale ciascun aspirante non potè partecipare. Non potrà in ogni caso essere ammesso alla sessione speciale il candidato che abbia superato i 65 anni. L'esenzione del limite di età di cui al primo comma varrà, per gli aspiranti di cui all'articolo 17, comma primo, anche per l'ammissione ai concorsi ordinari.

Nulla è innovato per quanto attiene agli altri requisiti richiesti dalle norme vigenti per la partecipazione ai concorsi di cui sopra.

## Art. 19.

Qualora il numero dei vincitori dei concorsi di cui all'articolo 17 sia superiore al numero dei posti vacanti alla data di espletamento dei concorsi, la nomina degli altri aventi diritto sarà disposta negli anni successivi, per non più di un quinto dei posti che risultino vacanti all'inizio di ciascun anno scolastico, con precedenza rispetto ai candidati di cui all'articolo 8, fino ad esaurimento della rispettiva graduatoria.

Ai candidati in attesa di nomina si applica il disposto dell'articolo 8, ultimo comma, con precedenza rispetto ai candidati di cui all'articolo stesso.

## Art. 20.

Il periodo di prova per conseguire il grado di ordinario è ridotto, per i vincitori della sessione speciale di cui sopra, da tre anni a un anno.

## Art. 21.

Per quanto non è previsto dal presente decreto valgono le vigenti disposizioni sui concorsi e sugli esami di abilitazione all'insegnamento.

## Art. 18.

*Identico.*

## Art. 19.

*Identico.*

## Art. 20.

*Identico.*

## Art. 21.

*Identico.*